

«RESCRIPTUM EX AUDIENTIA»  
[SOBRE CONSTITUCIÓN Y PROVISIÓN  
DE CIRCUNSCRIPCIONES  
ECLESIAÍSTICAS], 4.I.2006\*

---

SECRETARÍA DE ESTADO

La nuova situazione, che si é andata delineando in Europa in questi ultimi anni, ha posto in evidenza l'opportunità di riordinare le competenze dei vari Dicasteri della Curia Romana nei riguardi della costituzione e della provvista delle numerose circoscrizioni ecclesiastiche esistenti in questo Continente.

Pertanto, il Sommo Pontefice Benedetto XVI, tenendo presente quanto stabilito dal Codice di Diritto Canonico e dal Papa Giovanni Paolo II di venerata memoria nella Costituzione Apostolica «*Pastor Bonus*» del 28 giugno 1988, e dopo aver sentito il parere dei Prefetti preposti al Dicasteri interessati, è venuto nella determinazione di stabilire quanto segue:

1. La Congregazione per i Vescovi ha la competenza per la costituzione, mutazione e provvista di tutte le Chiese particolari di rito latino esistenti in Europa, ad eccezione di quanto stabilito al seguenti N. 2 e N. 4 di questo medesimo Rescritto.

2. Le Chiese particolari di rito latino esistenti in Bulgaria, Grecia e Turchia Europea continuano ad essere affidate alla giurisdizione della Congregazione per le Chiese Orientali, come stabilito dal Papa Pio XII, con il *Motu Proprio* «*Sancta Dei Ecclesia*» del 25 marzo 1938 (A.A.S. 1938, pagg. 154-159).

3. La Congregazione per le Chiese Orientali ha la competenza per tutte le giurisdizioni ecclesiastiche di rito orientale esistenti in Europa, ad eccezione di quanto stabilito al seguente N. 4 di questo medesimo Rescritto.

4. La Segreteria di Stato —Sezione per i Rapporti con gli Stati, continuerá per ora e «*donec aliter provideatur*» a mantenere la competenza circa la costituzione, provvista e mutazione delle Chiese particolari, sia di rito latino che di rito orientale, nei seguenti Paesi europei dell'ex-Unione Sovietica: Russia, Bielorussia, Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova, oltre al Paesi

\* En AAS 98 (2006), pp. 65 y 66, y *Communicationes* 38-1 (2006), pp. 18 y 19.

dell'ex-Unione Sovietica, che si trovano in Asia (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Turkmenistan ed Uzbekistan). Eguale riserva «*donec aliter provideatur*» è stabilita per tutte le giurisdizioni ecclesiastiche sia di rito latino che di rito orientale esistenti nei Balcani, e precisamente in Bosnia-Erzegovina, Serbia-Montenegro, Macedonia ed Albania.

5. In tutti i casi indicati nel precedente N. 4, la Segreteria di Stato —Sezione per i Rapporti con gli Stati, avrà cura di procedere «*collatis consiliis*» con la Congregazione interessata, così come questa procederà «*collatis consiliis*» con la Segreteria di Stato —Sezione per i Rapporti con gli Stati— per le giurisdizioni che per ora sono affidate alla sua competenza.

6. In ossequio alle predette disposizioni la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli trasferirà al Dicasteri interessati la competenza che, per varie ragioni storiche, essa aveva finora per alcune Chiese particolari in Europa.

7. Il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato è stato incaricato dal Sommo Pontefice di dare esecuzione a tali norme, emanando le opportune istruzioni per i Dicasteri interessati.

Dal Vaticano, 4 gennaio 2006

† ANGELO CARD. SODANO  
Segretario di Stato